

CONVENZIONE N° I08L260821807 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE

ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 387/03 e del D.M. 5 maggio 2011

Con la presente Convenzione

tra

il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritto al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino in qualità di Direttore pro tempore della Divisione Operativa, giusta procura rilasciata dall'Amministratore Delegato in data 14 luglio 2009 rep.90883

e

SUNRISE ENERGY ITALIA SRL con sede in C.SO BUENOS AIRES, 64A Comune MILANO (MI), codice fiscale 07560890969, partita iva 07560890969, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto, nella persona del suo legale rappresentante ENRICO ELICE, nato a LOANO (SV) il 26/04/1971, Codice fiscale LCENRC71D26E632D,

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati "la Parte" o "le Parti",

premesse che

- la domanda di ammissione alla tariffa incentivante, identificata dal numero 808686, è pervenuta al GSE in data 14/11/2012, per l'impianto fotovoltaico, denominato CRISCUOLO CASTENEDOLO, di potenza nominale pari a 739,20 kW, entrato in esercizio il 24/08/2012 ubicato in VIA ALESSANDRO VOLTA n. 35, Comune di CASTENEDOLO (BS), al quale è riconosciuta la tariffa incentivante per impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici;
- il richiedente è il Soggetto Responsabile dell'impianto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. s) del D.M. 5 maggio 2011;
- la data di entrata in esercizio dell'impianto è la prima data utile a decorrere dalla quale risultano verificate tutte le condizioni, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. 5 maggio 2011;
- per l'impianto oggetto della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti sono rispettate le condizioni di non cumulabilità degli incentivi di cui all'art. 5 del D.M. 5 maggio 2011;
- l'impianto è escluso dai benefici di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del D.lgs. 387/03, all'art. 9, comma 1 del D.lgs. 79/99 e del D.lgs. 164/00;
- l'impianto non ha beneficiato delle detrazioni previste dall'art. 1, comma 349, legge n. 296/2006, per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione;
- per l'impianto in oggetto il GSE ha inviato al Soggetto Responsabile la comunicazione di ammissione alla tariffa incentivante specificando, altresì, il valore della tariffa riconosciuta e la decorrenza dell'incentivazione, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 10, comma 1 del D.M. 5 maggio 2011;
- l'impianto rientra nei casi di incremento della tariffa di cui all'art. 14, comma 1, lettera c) del D.M. 5 maggio 2011;
- al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Responsabili in relazione all'attuazione della Convenzione, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito DTF). In particolare le DTF disciplinano le modalità tecnico-operative: a) di comunicazione dei dati inerenti agli impianti; b) di comunicazione e aggiornamento dei dati commerciali propedeutici alla fatturazione e al pagamento; c) di aggiornamento delle coordinate bancarie,

si stipula quanto segue.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento al Soggetto Responsabile da parte del GSE della tariffa incentivante, relativa all'energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica da fonte solare dall'impianto di cui in premessa, incentivata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 387/03, del D.M. del 5 maggio 2011.

Articolo 2

Valore dell'incentivazione

La tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione, è pari a 0,2520 Euro/kWh, valore riconosciuto dal GSE e reso noto al Soggetto Responsabile con la comunicazione di ammissione alla tariffa incentivante.

Il valore della tariffa incentivante già riconosciuto sarà ridefinito qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 12, comma 5 del D.M. 5 maggio 2011 per effetto del quale più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.

Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del DM 5 maggio 2011, un incremento della tariffa incentivante.

Articolo 3 **Obblighi del Soggetto Responsabile**

Il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi sul portale informatico predisposto dal GSE e si impegna a utilizzare le apposite applicazioni e procedure informatiche all'uopo predisposte.

Il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

Il Soggetto Responsabile deve consentire al GSE l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 5 della delibera AEEG ARG/elt 4/10 ovvero consentire l'accesso all'impianto per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.

Per impianti di potenza superiore a 200 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all'analisi preliminare necessaria per l'eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il portale informatico, ai sensi dell'art. 5, lett. a) e b) della delibera AEEG ARG/elt 4/10.

Il Soggetto Responsabile si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente Convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare il Soggetto Responsabile comunica al GSE i numeri di matricola dei pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto con altri di pari potenza, a causa di danni o avarie non riparabili ed ogni altra modifica relativa all'impianto che potrebbe comportare una variazione nel riconoscimento della tariffa incentivante, dell'eventuale maggiorazione o premio, ivi incluse manutenzioni straordinarie, dismissioni o furti.

Il Soggetto Responsabile si impegna a fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione degli incentivi di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Ferme restando le specifiche modalità previste dall'art. 5 della presente Convenzione, il Soggetto Responsabile si impegna a comunicare al GSE attraverso il portale informatico, secondo le modalità indicate nelle DTF, eventuali variazioni delle coordinate bancarie per il pagamento delle tariffe incentivanti. Tale variazione sarà resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione da parte del GSE.

Il Soggetto Responsabile si impegna a trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui all'art. 23, comma 1 del D.M. 5 maggio 2011, secondo le modalità indicate dal GSE.

Il Soggetto Responsabile si impegna a non richiedere la detrazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 349, legge n. 296/2006, per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione.

Per tutti gli impianti con potenza nominale superiore a 20 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, secondo modalità da questi definite, entro il mese di aprile di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di consumo dell'energia elettrica presentata all'Ufficio delle Dogane competente territorialmente.

Contestualmente all'invio della prima dichiarazione annuale di consumo il Soggetto Responsabile invia al GSE la copia del verbale di sopralluogo per attivazione primo impianto redatto dall'Agenzia delle Dogane.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a rispettare la normativa antirafia in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 4 **Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti**

Con riferimento alla misura dell'energia elettrica ammessa alle tariffe incentivanti, il responsabile del servizio di raccolta, rilevazione e registrazione della misura dell'energia prodotta, di cui alla delibera AEEG n. 88/07 e successive modifiche e integrazioni, comunica al GSE le misure dell'energia da incentivare.

A seguito dell'attivazione della Convenzione, il GSE determina e assicura l'erogazione della tariffa spettante entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di ammissione all'incentivo, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 3 del D.M. del 5 maggio 2011.

La periodicità dei pagamenti al Soggetto Responsabile è definita come di seguito:

- per impianti di potenza non superiore a 20 kW, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell'eventuale maggiorazione o premio, viene effettuato bimestralmente con valuta l'ultimo giorno del bimestre successivo a quello di riferimento al superamento della soglia di pagamento riportata nelle DTF;
- per impianti di potenza superiore a 20 kW, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell'eventuale maggiorazione o premio,

viene effettuato mensilmente con valuta l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento al superamento della soglia di pagamento riportata nelle DTF.

Nel caso in cui la *Data di Pagamento* ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Articolo 5 **Misura dell'energia**

Con riferimento agli impianti fotovoltaici con potenza nominale fino a 20 kW, la misura dell'energia elettrica prodotta viene trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW, la misura dell'energia elettrica prodotta viene trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete o, in alternativa, dai Soggetti Responsabili che ne abbiano fatto esplicita richiesta. Per tale categoria di impianti, a valle dell'aggiornamento normativo previsto all'articolo 20, comma 1, lettera b) del D.M. 5 maggio 2011, la misura dell'energia elettrica prodotta verrà trasmessa con cadenza mensile al GSE esclusivamente dai gestori di rete.

Nel caso in cui i gestori di rete tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede ad erogare, fatte salve le verifiche di competenza, corrispettivi a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta. I dovuti conguagli vengono emessi a seguito della comunicazione da parte dei gestori di rete della produzione mensile effettiva.

Articolo 6 **Cessione dei crediti**

Il GSE adempierà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;
- (b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
- (c) che l'atto di cessione dei crediti:
 - i. sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione della presente convenzione;
 - ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - iv. riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione;
- (d) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata o mediante Posta Elettronica inviata al cedente ed al cessionario.

L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

La cessione dei crediti è efficace solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di GSE

L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà:

- (a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, ovvero:
 - i. con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
 - ii. utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- (b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti;
- (c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;
- (d.1) essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata inviata ad entrambe le parti o mediante Posta Elettronica

L'accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo alla accettazione della retrocessione dei crediti. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell'originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi.

Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), punto ii., e al terzo capoverso, ad eccezione di

quanto previsto alla lettera (a.1), punto ii., del presente articolo, trovano applicazione anche in ipotesi di:

1. conferimento a terzi del mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti;

Le parti concordano, infine, che i crediti derivanti dalla presente convenzione non potranno essere oggetto di costituzione in pegno a favore di terzi.

Articolo 7 **Cessione dell'impianto fotovoltaico**

Nei termini previsti dall'art. 10, comma 4 del D.M. 5 maggio 2011, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE, tramite portale informatico, la cessione dell'impianto ovvero dell'edificio o dell'unità immobiliare su cui è installato. La mancata comunicazione tramite il portale informatico non permette di trasferire la titolarità della presente Convenzione e l'erogazione dell'incentivo al nuovo Soggetto Responsabile cessionario.

Articolo 8 **Responsabilità**

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure, di cui all'art. 5 della presente Convenzione, da parte del Soggetto Responsabile qualora questi sia responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE, nonchè dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione da parte del gestore di rete della misura dell'energia prodotta effettivamente.

Nessuna responsabilità, altresì, potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti da:

- (a) mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle coordinate bancarie, di cui all'art. 3 della presente Convenzione, da parte del Soggetto Responsabile;
- (b) mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie da parte del Soggetto Responsabile.

Articolo 9 **Verifiche, controlli e sopralluoghi**

Il GSE si riserva la facoltà di effettuare attività di controllo anche mediante verifiche documentali e/o sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti, nonchè agli incrementi di cui all'art.14 del Decreto 5 maggio 2011, e/o la permanenza del diritto medesimo, le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura, nonchè la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, e/o la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.lgs 28/11, i controlli sugli impianti sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso delle attività di sopralluogo, il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Soggetto Responsabile dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.

Il Soggetto Responsabile è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D. lgs. 28/11, i soggetti per i quali si sia accertato che, in relazione alla richiesta di erogazione degli incentivi, abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci, non hanno titolo a percepire gli incentivi per la durata di dieci anni dalla data dell'accertamento, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite. Tale condizione ostativa si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonchè ai seguenti soggetti:

- a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
- b) il soggetto responsabile dell'impianto;
- c) il direttore tecnico;
- d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

E' fatto altresì salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di riconoscimento della tariffa incentivante, con riserva di ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario anche a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui agli artt. 23 e 43 del D. lgs. 28/11 anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga il Produttore, titolare dell'impianto oggetto della presente Convenzione.

Articolo 10 **Decorrenza e durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha decorrenza dal 14/11/2012 e scadenza il 23/08/2032.

Articolo 11

Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Soggetto Responsabile incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il GSE si riserva inoltre di assumere le determinazioni conseguenti anche in ordine alla eventuale ripetizione di quanto già erogato.

La presente Convenzione si intende risolta di diritto nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'articolo 23, comma 3 e/o dell'art. 43, comma 1 del decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 28.

Nel caso di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nonché nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, eventuali azioni di impugnazione del titolo autorizzativo o provvedimenti, adottati dalle competenti Autorità, che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso, il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, nonché di risolvere la Convenzione stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito e il recupero di quanto indebitamente percepito dal Soggetto Responsabile, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

Ai sensi dell'art. 6 della delibera AEEG ARG/elt 4/10, il GSE potrà altresì risolvere le convenzioni sottoscritte dal Soggetto Responsabile, in riferimento alle unità produttive di cui alla medesima delibera, in caso di inottemperanza agli obblighi in essa previsti.

Nel caso degli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lett. u) del D.M. 5 maggio 2011, con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, la presente Convenzione si intende risolta di diritto e l'impianto cessa di avere titolo a percepire l'incentivo in Conto Energia qualora il Soggetto Responsabile receda dalla convenzione di Scambio sul posto ovvero l'impianto non possieda più le caratteristiche che gli consentano di permanere nel regime di Scambio sul posto.

Nel caso degli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lett. u) del D.M. 5 maggio 2011, di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la presente Convenzione si intende risolta di diritto e l'impianto cessa di avere titolo a percepire l'incentivo in Conto Energia qualora l'Amministrazione pubblica trasferisca a un soggetto diverso da quelli previsti all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la proprietà dell'edificio o dell'area su cui è stato installato l'impianto fotovoltaico.

Lo spostamento dell'impianto in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la risoluzione di diritto della presente Convenzione e la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del DM 5 maggio 2011.

Qualora venga meno una delle condizioni previste per il riconoscimento della tariffa incentivante, ivi incluso il caso in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 23 e 43 del D. lgs. 28/2011, la presente Convenzione si intende risolta di diritto ex art. 1456 c.c..

Il Soggetto Responsabile ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di spedizione della raccomandata.

Articolo 12 ***Comunicazioni***

Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE e/o in forma scritta ove espressamente previsto dalla presente Convenzione e dalla vigente normativa.

Articolo 13 ***Foro competente***

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 14 ***Efficacia della Convenzione***

Ai fini del perfezionamento della Convenzione, il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare l'apposita *Dichiarazione di Accettazione* e a inviarla al GSE tramite il portale informatico, debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

La presente Convenzione si perfeziona nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta *Dichiarazione* rendendo disponibile sul portale informatico una copia della Convenzione sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante.

Articolo 15 ***Accordi modificativi e rinvio***


Eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della presente Convenzione, successivi alla data in cui è resa disponibile la Convenzione sottoscritta dal GSE, dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità.

Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito della presente Convenzione e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Roma, li 24/01/2013

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gerolamo". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del d.lgs 39/93, convalidata digitalmente

Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

articolo 2 "Valore dell'incentivazione", articolo 3 "Obblighi del Soggetto Responsabile", articolo 4 "Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti", articolo 5 "Misura dell'energia", articolo 6 "Cessione dei crediti", articolo 7 "Cessione dell'impianto fotovoltaico", articolo 8 "Responsabilità", articolo 9 "Verifiche, controlli e sopralluoghi", articolo 11 "Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione", articolo 12 "Comunicazioni", articolo 13 "Foro competente", articolo 14 "Efficacia della Convenzione", articolo 15 "Accordi modificativi e rinvio".

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Montano", is positioned below the company name.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del d.lgs 39/93, convalidata digitalmente